



# COMUNE DI PORANO

PROVINCIA DI TERNI

**BANDO DI CONCORSO ANNO 2022  
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO  
PREVISTO DALLA LEGGE 9.12.1998 N° 431, ART. 11 – FONDO  
NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  
(SCADENZA 20.12.2022)**

*Approvato con Determinazione Dirigenziale*

L'articolo 11 della legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al reddito percepito.

La Regione Umbria, con deliberazione della G.R. n. 990 del 28/09/2022, ha approvato l'Allegato A) concernente i requisiti, i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi di cui alla suddetta normativa nazionale e al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07 giugno 1999.

**1) AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente normativa disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n.431 e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07 giugno 1999.

**2) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

**3) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI**

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

**A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda**

**A.1** Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell' [articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' [articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998](#);

**A.2** Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano

nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003);

- *è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*
- *è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro ".*

**Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.**

**(Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.**

***B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:***

***B.1*** Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*

*1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona; 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone; 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;*

*3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;*

*3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;*

- *Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.*
- *Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.*

***B.2*** Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.

***C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)***

***C.1*** Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

***C.2*** Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza

COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

#### ***D. Incompatibilità e Incumulabilità del contributo***

##### **D.1 E' escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:**

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);

##### **D.2 Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:**

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

#### **4) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE**

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

**I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.**

Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria, i Comuni effettuano le necessarie verifiche presso gli uffici finanziari.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76.

#### **5) DOMANDA DI ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI COMPILAZIONE**

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto ed in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Amministrativo/servizi sociali del Comune di Porano.

Il modello è disponibile anche nel sito web del Comune di Porano, al seguente indirizzo: [www.comune.porano.tr.it](http://www.comune.porano.tr.it).

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4).

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16.00, può essere presentata direttamente al Comune, presso l'ufficio Amministrativo/servizi sociali del Comune di Porano, oppure inviata tramite il servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Porano, Ufficio Amministrativo/servizi sociali, Piazza Carlo Alberto n. 1, 05010 Porano (TR).

Inoltre, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- **fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ;**
- **copia del contratto di locazione regolarmente registrato (relativo all'anno 2021);**
- **permesso di soggiorno o carta di soggiorno, anch'essi validi, per i cittadini non appartenenti all'U.E. (art.38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000);**
- **copia attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente;**
- **se il nucleo familiare ha percepito redditi e/o sussidi esenti da imposte nell'anno 2020, allegare la documentazione a dimostrazione del reddito/sussidio esenti da imposte.**

**La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del bando e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 20.12.2022, pena l'esclusione dalla graduatoria. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione.**

#### **6) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE**

**Sono escluse:**

- Le domande presentate al Comune di Porano oltre il termine di scadenza (20/12/2022);
- Per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione;
- Le domande inviate a mezzo posta o depositate all'ufficio amministrativo senza copia fotostatica di un documento di identità non scaduto del sottoscrittore;
- Le domande non sottoscritte;
- Le domande per le quali non sia stato fornito il consenso al trattamento dei dati personali;
- Le domande non redatte sul modello apposito, predisposto dalla Regione Umbria e distribuito gratuitamente dal Comune di Porano;
- Le domande dalle quali si evinca la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

Si precisa che il Comune di Porano **non assume responsabilità** per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **7) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

- a. Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
- b. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
- c. Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.
- d. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie sono approvate con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile e pubblicate all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 giorni. **Entro il periodo di pubblicazione** gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Ai richiedenti **non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalle graduatorie provvisorie**. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Porano all'indirizzo : [www.comune.porano.tr.it](http://www.comune.porano.tr.it)

**La pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.**

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esamina le osservazioni, formula le graduatorie definitive approvate con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile e pubblicate all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 15 giorni, e le trasmette alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

Come per le graduatorie provvisorie **non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalle graduatorie definitive**. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Porano all'indirizzo : [www.comune.porano.tr.it](http://www.comune.porano.tr.it)

**La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.**

*Il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.*

## **8) CONTROLLI**

Il Comune, nell'ambito della procedura di formazione delle graduatorie, effettua i controlli a campione sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti, ai sensi del DPR n.445/2000.

## **9) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune determina l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

- A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 7A) il contributo è

dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

- B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 7B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.
- C) Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

#### **10) RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO TRA GLI AVENTI DIRITTO**

Qualora il finanziamento regionale sia inferiore al fabbisogno riscontrato nelle graduatorie, l'importo riconosciuto agli aventi diritto sarà proporzionalmente ridotto in ugual misura fra tutti i beneficiari.

#### **11) INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Il procedimento è affidato al Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile del Comune di Porano, Dr. Alessandro Patassini.